

Zambone Ombre



TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE



PROCEDURA FAMILIARE
EX ART. 66 CCII
proposta dai coniugi Imperato

GESTORE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Dott.ssa Florinda Aliperta

ADVISOR


Avv. Francesco Colucci

INDICE

1. PREMESSA
2. DATI ANAGRAFICI
3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA
4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE
5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI
6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI
7. SULLA CONVENIENZA DELLA PROCEDURA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ARTT. 268-277 CCII)
8. CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITÀ FINANZIARIE DEI PROPONENTI
9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA
10. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

PER: i coniugi Sig. Gennaro Imparato, nato il 14.06.1972 a Napoli, cod. fisc. MPR-GNR72H14F839W, ed Amalia Tramontano nata il 9.04.1977 a Napoli, cod. fisc. TRMMLA77D49F839N, entrambi residenti in Marigliano (Na) alla Via C. Matrisciano n. 42, rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Colucci del Foro di Nola (Na), c.f. CLCFNC78S10A509R, elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Baiano (Av) alla Via Fratelli Rosselli n. 20, giusta procura *ad litem* rilasciata su fogli separati allegati al presente atto. Si invita l'O.C.C. e la cancelleria del Tribunale ad effettuare le







comunicazioni al seguente numero di telefax 081/8243991 ovvero al seguente indirizzo P.E.C. avv.francesco.colucci@legalmail.it;

PREMESSO

che versando gli istanti in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (in quanto si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo le scadenze originariamente pattuite o comunque previste dalla legge), il sig. Gennaro Imparato in data 5.10.2023 e la sig. Amalia Tramontano in data 14.12.2023 - in conformità con il dettato normativo - hanno presentato istanza all'O.C.C. dell'ODCEC di Nola al fine di ottenere la nomina di un Gestore della crisi;

FORMULANO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del CCII, ai propri creditori la presente

**PROCEDURA FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI DEI CONSUMATORI**

verificata ed attestata dal Gestore della crisi nominato, Dott.ssa Florinda Aliperta, cui è demandato l'incarico di predisporre la relazione particolareggiata ed a riferire, oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- ✦ indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- ✦ esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte;
- ✦ resoconto sulla solvibilità della consumatrice negli ultimi cinque anni;
- ✦ indicazione dell'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori;
- ✦ giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Zentaro Amalia



Gennaro Imparato



2. DATI ANAGRAFICI

TITOLO PERSONALE	SIG./SIG.RA
COGNOME	IMPARATO/TRAMONTANO
NOME	GENNARO/AMALIA
C.F.	MPRGNR72H14F839W TRMMLA77D49F839N
DATA DI NASCITA	14.06.1972 a Napoli 9.04.1977 a Napoli
COMUNE DI RESIDENZA	Marigliano (Na)
INDIRIZZO DI RESIDENZA	Via C. Matrisciano n. 42
STATO CIVILE	

3. PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità della Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento così come disposto dal CCII.

L'art. 67 recita che *"Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*.

Ai fini del presente capo, si intende:

- per consumatore *la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali."*
- per sovraindebitamento *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;"*

Verde *Amalio*



Giuseppe Jero

- per crisi “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

- per insolvenza “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Ebbene, i proponenti rivestono la qualifica di consumatore, come meglio evidenziato al paragrafo successivo.

Si trovano infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di insolvenza.

Inoltre, sussistono altresì i requisiti previsti dall’art. 69:

I proponenti:


- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- non hanno beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

I proponenti hanno, pertanto, sia i requisiti oggettivi (stato di insolvenza) che quelli soggettivi (i proponenti sono da considerarsi consumatori) per accedere alla procedura familiare che rappresenta l’unico strumento in grado di consentire un ritorno *in bonis*, con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

Gli istanti hanno, inoltre, fornito una documentazione tale da consentire una compiuta ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Nella proposta che segue e con la consapevolezza che, per accedere ai benefici della legge sul sovraindebitamento, occorre possedere sia i requisiti soggettivi che oggettivi, sia dimostrare di non aver posto in essere atti con colpa grave, frode e mala fede, si rappresenteranno compiutamente gli elementi che potranno condurre ad una valutazione che ne esclude la sussistenza.

A conferma di ciò, i consumatori hanno fornito al Gestore tutte le informazioni necessarie a redigere un’accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ad esso ed all’Organo Giudicante di poter decidere sull’accolgimento o meno della presente proposta di Piano, con piena cognizione e causa.

Zuccherato





4. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO - ENTITÀ DEI DEBITI CONTRATTI - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ AD ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Di seguito si riporta quanto appreso dai debitori e quanto risultante dall'esame della documentazione depositata a corredo del Piano, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di audizione, che hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei ricorrenti.

La storia dei coniugi Imparato non è molto diversa dalle tante realtà attuali, connotata da un susseguirsi di eventi avversi agli stessi non imputabili tali da originare una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Nell'aprile del 1995 il Sig. Imparato contraeva matrimonio con la Sig.ra Tramontano dalla cui unione nascevano cinque figli di cui, ad oggi, uno solo minorene 




L'impiego lavorativo ricoperto dal solo Imparato, da quasi trent'anni, è quello di operaio presso la FIAT.

La famiglia inizialmente viveva in affitto a Varcaturò (Na).

Nel 2006, con la nascita dell'ultimo figlio , i coniugi, con considerevoli sacrifici, acquistavano l'immobile a tutt'oggi adibito a residenza familiare sito in Mariogliano, contraendo un mutuo ipotecario con la Unicredit (debito poi ceduto alla Olympia SPV s.r.l.) di cui sono state pagate regolarmente le rate per circa 12 anni (sino a maggio 2018).

Non lavorando la Sig.ra Tramontano, la famiglia composta da 7 elementi, cinque figli, ha potuto sempre e solo contare sulle entrate del Sig. Imparato il quale ha cercato di onorare i propri debiti al meglio delle sue possibilità economiche.



Nel mese di maggio dell'anno 2015 il Sig. Imparato chiese ed ottenne la cessione del quinto dello stipendio con la società Sigla s.r.l. per un complessivo di € 18.600,00, ed un numero di 120 rate, con estinzione della precedente cessione del credito sottoscritta con la società Futuro S.p.a. con rata mensile di € 312,00.

Nel 2020 in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 i coniugi chiesero la sospensione del pagamento delle rate come previsto dalla normativa, ma la stessa non fu accordata stante la pregressa morosità.

Durante la fase pandemica e le relative limitazioni introdotte anche alle attività produttive, il nucleo familiare si è visto ridurre lo stipendio di tutte quelle indennità (notturna, straordinari, etc.) che hanno drasticamente ridotto le entrate lavorative.

A causa di ciò il Sig. Imparato si vide, pertanto, costretto a rinegoziare in data 3.3.2020 la cessione del quinto dello stipendio per un importo mensile di € 355,00 e durata di n. 120 mesi.

A ciò va aggiunto che la famiglia nell'anno 2020 subì anche una netta riduzione degli assegni familiari. Difatti se fino al 2018 gli introiti per gli assegni familiare erano pari ad € 640,83 mensili (che unitamente all'indennità di frequenza, pari ad € 289,90, rappresentavano un complessivo di euro 930,73), nel mese di marzo dell'anno 2020 venne ridotto ad € 311,53, per poi ridursi ulteriormente ad € 168,33 a giugno dell'anno 2021.

Le ingenti spese familiari e soprattutto quelle di cura, mantenimento ed educazione della prole e la loro difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro non hanno permesso al Sig. Imparato ed alla sig.ra Tramontano di adempiere regolarmente le rate di mutuo con la conseguenza che la situazione è andata via via degenerando sino all'insorgenza della crisi che ha portato alla notifica, nel giugno 2023, dell'atto di pignoramento immobiliare.

Tutto ciò esposto, **l'entità dei debiti contratti per ragioni esclusivamente personali**, così come supportata dalla prodotta documentazione allegata alla proposta di Piano ammonta a complessivi **euro 151.902,44**.

Nello specifico, i consumatori risultano essere debitori nei confronti di:

Imparato Gennaro

AdER	2.189,77
Sigla srl su cessione 1/5 della busta paga	27.335,00

Gennaro Imparato



Supra

Olympia SPV srl	60.641,00
	90.165,77

Tramontano Amalia

AdER	1.105,86
Olympia SPV srl	60.641,00
	57.714,51

Quanto alla diligenza nell'assumere le obbligazioni si precisa come i coniugi Imparato abbiano sempre mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori non essendo la sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria stata causata da una sua condotta colposa bensì da un evento imprevedibile interamente circoscritto alla sfera personale.

Alla luce di quanto innanzi esposto e stante la difficoltà rappresentata dal far fronte ai propri bisogni i ricorrenti, in presenza di un chiaro sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, depositava, a mezzo del proprio Advisor, apposita istanza presso l'OCC dell'ODCEC di Nola affinché venisse nominato un Gestore della crisi da sovraindebitamento.

5. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEI CONSUMATORI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI


I ricorrenti hanno mostrato un atteggiamento di solvibilità nei confronti dei propri creditori provvedendo ad adempiere, per quanto possibile, le obbligazioni assunte.

;

6. INDICAZIONE DELL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non sussistono atti dai sovraindebitati personalmente compiuti in frode ai creditori e da essi impugnati.

Tramontano Amalia



I ricorrenti hanno sempre cercato di adempiere alle proprie obbligazioni ma, allo stato, per le ragioni in precedenza esposte, non sono più in grado di ottemperare regolarmente agli obblighi precedentemente assunti.

7. SULLA CONVENIENZA DELLA PROCEDURA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ARTT. 268-277 CCII)

In merito all'alternativa liquidatoria si attenziona quanto in dettaglio.

In relazione ai **beni mobili registrati** il sig. Imparato e la sig. Tramontano sono proprietari di un'autovettura Fiat Punto 1.3 jtd tg CR871YP, anno di prima immatricolazione 2004, il cui valore potrebbe essere stimato in circa € 700,00.

I debitori non possiedono titoli di credito, valori mobiliari, titoli assicurativi, depositi bancari o postali attivi, né vantano crediti da riscuotere verso privanti, Enti ovvero società.

In relazione alla possidenza di **beni immobili** si precisa come l'unico bene di proprietà è quello adibito a residenza familiare con annesso box auto (C/6).

Tali i risultati dell'interrogazione della banca dati delle quotazioni immobiliari tramite ricerca testuale e servizio di navigazione territoriale GeoPOI¹:

Provincia: Napoli - **Comune:** Marigliano - **Fascia/zona:** Centrale/centro: Corso Umberto I, Via Isonzo, Via Santa Elisabetta d'Ungheria - **Codice di zona:** B3 - **Microzona catastale n.:** 0 - **Tipologia prevalente:** abitazioni civili - **Destinazione:** residenziale

Tipologia	Stato conservativo	Valore Mercato (€/mq)		Superficie (L/N)
		Min	Max	
Abitazioni civili	NORMALE	1300	2000	L

¹ https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/geopoi_omi/index.php

Carbasso


Giuseppe

Tenuto conto dei valori riportati, si precisa come penda una procedura esecutiva immobiliare innanzi a codesto Tribunale, R.G. n. 108/2023, G.E. Dott.ssa Roberta Guardasole.

A tal proposito urge sottolineare come l'Esperto nominato *ex art.* 568 C.p.c., Arch. Angela Strazzella, tenuto conto che l'abitazione si presenta in mediocri condizioni manutentive e conservative e che il box auto è privo di pavimentazione ed intonaco alle pareti, ha stimato il lotto (interamente inteso) in complessivi euro 84.385,00.

Oltre a quanto evidenziato, la valutazione sulla convenienza del proposto Piano del consumatore deve, necessariamente, tenere in debito conto anche:

- ✦ i costi della procedura esecutiva individuale funzionale alla liquidazione del bene;
- ✦ le tempistiche processuali non brevi;
- ✦ l'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzo;
- ✦ l'effetto della crisi epidemiologica da COVID-19 sul mercato immobiliare;
- ✦ l'importo offerto al creditore ipotecario che andrebbe, sostanzialmente, a coincidere con il valore dell'offerta minima nella (improbabile) aggiudicazione al primo esperimento di vendita;
- ✦ i creditori chirografari non troverebbero alcun ristoro delle proprie pretese.

Se ne conclude, pertanto, in ordine alla convenienza del Piano rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio, stante anche la soddisfazione prospettata degli altri creditori i quali non riuscirebbero ad ottenere il pagamento delle obbligazioni agli stessi dovute se non in seguito a dispendiose e lunghe procedure esecutive individuali, con tutte le incertezze del caso.

8. CONDIZIONE REDDITUALE E NECESSITÀ FINANZIARIE DEI PROPONENTI

L'attuale situazione reddituale dei proponenti risulta critica in conseguenza della circostanza che sino all'anno 2022 è stato il solo Imparato a lavorare, [REDACTED] dello stato di sovraindebitamento in cui versa il nucleo familiare; il Sig. Imparato, infatti, concentra tutte le proprie risorse nel fronteggiare i bisogni mensili della famiglia condividendo con i propri membri uno stile di vita "essenziale".

Carban Onlu

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Va aggiunto che nel corrente anno due figli del sig. Imparato hanno trovato una collocazione lavorativa ed hanno espresso la loro disponibilità a coadiuvare il nucleo familiare con finanza esterna da poter inserire nel piano.

Come si evince dallo stato di famiglia, il nucleo familiare attuale è composto dai ricorrenti e dai suoi cinque figli

Il reddito familiare è rappresentato dalle seguenti entrate:

VOCE	IMPORTO
Reddito da lavoro dipendente	€ 1.900,00
TOT	€ 1.900,00

Tali le spese correnti familiari, così come dichiarate:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Luce	€ 90,00
Acqua	€ 50,00
Gas	€ 80,00
Telefonica mobile	€ 30,00
Telefonia Fissa	€ 35,00
Vitto	€ 959,00
Tassa possesso auto	€ 15,00
Spese mediche	€ 45,00
Benzina	€ 150,00
Assicurazione auto	€ 66,00
TOT	€ 1.520,00

APPORTO EXTRA MENSILE

VOCE	IMPORTO
Parte dello stipendio delle figlie	€ 400,00
TOT	€ 400,00

Alla luce di quanto in dettaglio rappresentato, ben può evincersi come le spese siano estremamente contenute in quanto limitate allo stretto necessario per vivere.

Tale il rapporto entrate/spese mensili:

ENTRATE	SPESE
€ 2.300,00	€ 1.520,00

Emilio

Imparato

E tale l'importo mensile destinabile alla soddisfazione del ceto creditorio:

IMPORTO MENSILE DESTINABILE AI CREDITORI
€ 780,00

9. CONTENUTO DELLA PROPOSTA

Alla luce di tutto quanto esposto, i coniugi, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propongono una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta di un Piano familiare di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che gli permette di vivere dignitosamente.

È opportuno, a questo punto, esaminare **la fattibilità**, anche giuridica, della proposta di Piano ed in particolare sotto i seguenti profili:

- ✦ durata dell'esecuzione del Piano e percentuale di soddisfazione del ceto creditorio;
- ✦ coerenza del Piano proposto con le previsioni di legge;
- ✦ prerogative del Piano.

In assenza di una norma che fissa limiti precisi alla durata di esecuzione del Piano del consumatore, la legittimità di quest'ultimo ben può essere valutata sotto il profilo del miglior soddisfacimento del ceto creditorio.

L'art. 2740 c.c. prevede infatti che il debitore risponda *“dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”*.

La citata norma fissa un collegamento funzionale tra la responsabilità patrimoniale e l'interesse del creditore; pertanto, ai fini della valutazione della proposta, è necessario verificare come il patrimonio del debitore, nella sua composizione di beni, presenti e futuri, possa realizzare il miglior interesse per il ceto creditorio.

Alla luce di tali principi, chi giudica è chiamato a valutare comparativamente:

- ✦ la percentuale di soddisfazione prevista nel piano e quella ipotizzabile nell'alternativa procedura di esecuzione individuale. È da escludersi, infatti, che tale comparazione possa essere effettuata con il ricavabile in caso di alternativa liquidazione dei beni,

Benito *Anna*

Giuseppe *Ilva*

trattandosi di una soluzione meramente astratta che dipende dall'iniziativa del debitore ovvero dall'esito negativo del piano;

✦ quanto alla durata, tenuto conto che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva una durata di quattro anni e per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari di otto anni; visto anche il recente orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità che si sta consolidando sul punto ed i precedenti Piani già omologati dal Tribunale di Nola, di circa 10/12 anni, può concludersi che il Piano proposto è legittimo e fattibile tutte le volte in cui, a parità di soddisfazione dei creditori, preveda un termine pari a quello di durata massima dei predetti giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca, in proporzione, una percentuale di soddisfazione superiore.

Nello specifico, si prevede il pagamento:

- ✦ integrale del creditore prededucibile OCC;
- ✦ parziale nella misura del 50% dei restanti creditori (per complessivi euro 73.161,36).

In dettaglio, tali gli importi ed il numero di rate:

Creditore	% di soddisfazione	Importo	Numero di rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 6.313,50 ²	10
Olympia SPV S.r.l.	50%	€ 60.641,00	102
Sigla S.r.l.	50%	€ 13.677,50 ³	99
AdER	50%	€ 1.642,72	55

² Si precisa che del già menzionato importo sono stati già versati dai ricorrenti due acconti di rispettivamente euro 280,60 ed euro 500,00 (per complessivi euro 780,60). Residuo, pertanto, euro 5.532,90.

³ L'importo della trattenuta sullo stipendio si riferisce al debito residuo al mese di febbraio 2024. Si precisa, pertanto, che nelle more della presentazione del Piano familiare e della relativa omologa, il debito residuo risulterà di ammontare inferiore e verrà, di conseguenza, aggiornato all'esito.

Zamboni
 

Y. J. S.


10. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto indicato, i coniugi Imperato, così come rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Nola affinché, svolte le finalità di rito, Voglia:

- a) ammettere i ricorrenti alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- b) ai sensi dell'art. 70, primo comma, CCII, se la proposta ed il piano sono ammissibili disporre che siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- c) ai sensi dell'art. 70, quarto comma, CCII, **disporre la sospensione** dei procedimenti di esecuzione forzata ed in particolare **della procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi a codesto Tribunale avente n. R.G. 108/2023**, G.E. Dott.ssa Roberta Guardasole, con prossima udienza fissata per 569 c.p.c. per il 4 giugno 2024 che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, oltre che il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- d) dichiarare, altresì, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.

In via istruttoria, si allega la documentazione richiesta dall'art. 68, secondo comma, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché:

- ✦ relazione particolareggiata a firma del Gestore della crisi nominato, attestante la fattibilità della presente proposta;
- ✦ procure *ad litem* rilasciata su fogli separati;
- ✦ elenco delle spese necessarie al sostenimento proprio e del nucleo familiare e delle entrate mensili;
- ✦ estratti AdER;
- ✦ CRIF;
- ✦ certificato di residenza;
- ✦ stato civile;

Imperato *Imperato*



- ✦ stato di famiglia;
- ✦ certificazione reddituale degli ultimi tre anni;
- ✦ ispezione ipotecaria;
- ✦ ispezione catastale;
- ✦ visura al PRA;
- ✦ UNICO PF dei garanti.

Il tutto con espressa riserva di apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni entro il termine che l'adito Organo Giudicante riterrà di voler, eventualmente, concedere.

Napoli, li data del deposito.

Avv. Francesco Colucci

Carlucci *Carlucci*



Francesco Colucci

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

**Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di
Impresa e dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore proposto dai signori**

IMPARATO GENNARO

e

TRAMONTANO AMALIA

PREMESSA

La sottoscritta, dott.ssa Florinda Aliperta, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Nola al n.232/A, con studio in Somma Vesuviana alla via Cavone n.4,

premessso che

- i sigg. **Imparato Gennaro**, nato a Napoli (NA) il 14/06/1972 (C.F.: MPRGNR72H14F839W) e **Tramontano Amalia** nata a Napoli (NA) il 09/04/1977 (C.F.: TRMMLA77D49F839N), entrambi domiciliati in Marigliano (NA) alla via Matrisciano n.42. (da ora anche semplicemente "debitori"), hanno depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di **una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 s.s., CCII** alla quale è stato assegnato il n. 1979 /2023 nel Registro degli Affari *ex art. 9 d.m. n. 202/2014*;
- con provvedimento del 5/10/2023 e del 29/1/2024 è stata indicata dall' O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII

I richiedenti sono assistiti nelle fasi del presente procedimento dall'avv. Francesco Colucci.

In relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra la sottoscritta deposita:

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC EX ART. 68, COMMA 2, DEL C.C.I., così strutturata:

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato.....	pag. 4
1.2 Interpretazione del mandato.....	pag. 4
1.3 Verifica preliminare di ammissibilità.....	pag. 6
1.4 Attività preliminari del gestore della crisi.....	pag. 7
1.5 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.....	pag. 8
2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII) ..	pag. 9
3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII))	pag.10
4. Analisi della documentazione prodotta dal debitore	pag. 12
5. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII))	15 pag. 18
6. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII))...	pag. 19
7. Valutazione del merito creditizio (art. 68, comma 3, CCII)	pag. 20
8. Esposizione della proposta	pag. 23
9. Valutazione dell'alternativa liquidatoria	pag. 26
10. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento	pag. 28
11. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CC.....	pag. 29

Allegati alla relazione

*** **

1. Note preliminari

1.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

La sottoscritta professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali fissati dall'art. 4, comma 5, D.M. n.202/2014. Inoltre, attesta:

- di non essere legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- di non essere legato al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

1.2 Interpretazione del mandato

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII il quale stabilisce che alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

In buona sostanza la via intrapresa è quella di privilegiare l'aspetto sostanziale della proposta, nonché valutare le circostanze alla base del principio di meritevolezza da parte dei proponenti. Pertanto, al fine di svolgere compiutamente l'incarico, la scrivente ha eseguito, secondo la metodologia ed i dettami della pratica professionale nonché all'esperienza propria nel settore, analisi e controlli specifici circa i valori contenuti nel piano proposto.

In particolare secondo quanto disposto dall'art 67 del CCII , alla proposta , depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore, debbano essere allegati:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (all. n.1);
- l'elenco di tutti i beni del debitore (all. n.2);
- le dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni (all. n.3);
- l'attestazione sulla fattibilità del piano;
- l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (all. n.4);
- il certificato dello stato di famiglia (all. n.5).

La relazione del professionista va quindi predisposta sulla scorta della documentazione e/o delle informazioni disponibili.

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare il piano proposto, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in esso contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Nel predisporre la propria relazione, la scrivente ha fatto riferimento, tra l'altro, alla documentazione allegata alla proposta nonché alle informazioni alle quali ha potuto avere accesso.

1.3 Verifiche preliminari di ammissibilità

La sottoscritta, anche attraverso alcuni incontri con gli interessati ed il loro advisor, avv. Francesco Colucci, ha:

1. analizzato i documenti inerenti i debiti esibiti, nonché le motivazioni addotte e, ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;

2. riscontrato che effettivamente sussiste il requisito del sovraindebitamento che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII consiste nello stato di crisi o di insolvenza del consumatore che si manifestano:

- con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (crisi), co.1, lett. a) art. 2;

- con inadempimenti od altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, (insolvenza), co. 1, lett. b), art.2;

3. verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata ovvero:

- sono coniugi conviventi;

- il sovraindebitamento ha un'origine comune derivante congiunti coobbligati per sottoscrizione del mutuo per la casa o di un finanziamento per i bisogni della famiglia

Ha constatato la mancanza di condizione soggettive ostative (art. 69, CCII) per l'accesso alla procedura ed in particolare, ha verificato che gli interessati:

- in quanto consumatori, non sono assoggettabili a procedure diverse da quelle regolate dal Titolo IV, Capo II, Sezione II e dal Titolo V, Capo IX del CCII;

- non hanno determinato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode;

- non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;

- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

1.4. Attività preliminari del gestore della crisi

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso alle altre banche dati:

- verifica estratti di ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione (all. n.6);

- esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (all. n.7);

- richiesta ed esame visura protesti Imparato (all. n.8);

- richiesta ed esame visura protesti Tramontano (all. n.9);

- visura Centrale Rischi della Banca d'Italia(all. n.10);

- visura Crif (all. n.11).

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

1.5 Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C. – risultati

La scrivente ha proceduto a verificare quanto riportato nella domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento nonché la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, effettuando una verifica presso le banche dati pubbliche. Tale verifica è stata condotta presso la centrale rischi CRIF, è stata effettuata una circolarizzazione via PEC ai soggetti creditori così come dall'elenco presentato dagli istanti. Inoltre sono state effettuate ricerche presso i pubblici registri immobiliari e mobiliare (P.R.A.), esamina del bollettino protesti; infine, si è proceduto a verificare l'estratto aggiornato dei debiti, dei sig.ri Imparato e Tramontano verso gli enti istituzionali (agente per la riscossione, Inps, ecc...).

La scrivente segnala inoltre di aver provveduto alla verifica dei saldi dei conti correnti bancari dei ricorrenti, i quali hanno tra l'altro dichiarato di non essere titolari di carte di credito, e a tal proposito sottolinea di non aver segnalazioni in merito.

I risultati ottenuti dalle predette ricerche hanno evidenziato che sostanzialmente la situazione debitoria degli istanti è da attribuire al debito contratto per la stipula del mutuo destinato all'abitazione principale.

Inoltre, dalla verifica delle singole posizioni debitorie, così come dichiarate dal ricorrente e prodotte dal legale di fiducia, è emerso quanto segue:

- Agenzia Entrate e della Riscossione Direzione Provinciale di Napoli che ha comunicato gli estratti debitori aggiornati in seguito alla mia comunicazione di rito circa la nomina;
- Pubblico Registro Automobilistico, proprietario di:
 - a. Fiat Multipla 105 JTD anno 2005 Targa BH749MK;
 - b. Fiat Punto 1.3 MJ anno 2018 Targa CR871YP

Si precisa, però, che il sig. Imparato ha esibito denuncia di furto della Fiat Multipla 105 JTD anno 2005 Targa BH749MK avvenuto il 21/9/2011. (all. n. 12);

- Centrale Rischi della Banca d'Italia la cui risposta evidenzia le posizioni dichiarate dal ricorrente;

- Crif;

- Comune di Marigliano;

- visura protesti.

Riepilogando, ad oggi, stante le risposte ricevute dai creditori nonché le ricerche e verifiche effettuate, la scrivente conferma la correttezza degli importi evidenziati nell'istanza e nel piano proposto dai sig.ri Imparato e Tramontano.

2. Indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. a) CCII)

.L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo della domanda di ristrutturazione dei debiti e l'esame della documentazione acquisita dalla scrivente nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di ascolto, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei proponenti.

A tal fine vengono evidenziate la natura e l'importo dei crediti complessivi:

TIPOLOGIA DEBITO	DEBITO RESIDUO	% TOT
AdER	3.285,44	2,16
Sigla srl su cessione 1/5 della busta paga	27.335,00	18,00
Olympia SPV srl	121.282,00	79,84
	151.902,44	100,00

Come è evincibile dal prospetto soprariportato il debito maggiore riguarda il mutuo ipotecario con la Unicredit (debito poi ceduto alla Olympia SPV s.r.l.) che è stato contratto per l'acquisto dell'immobile che tuttora è adibito a residenza familiare e per il quale sono state pagate regolarmente le rate per circa 12 anni (sino a maggio 2018).

Non lavorando la Sig.ra Tramontano e potendo contare solo sulle entrate del Sig. Imparato ed essendo la famiglia composta da 7 elementi, cinque figli, nel mese di maggio dell'anno 2015 il Sig. Imparato ha chiesto ed ottenuto la cessione del quinto dello stipendio con la società Sigla s.r.l. per un complessivo di € 18.600,00, ed un numero di 120 rate, con estinzione della precedente cessione del credito sottoscritta con la società Futuro S.p.a con rata mensile di € 312,00.

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b), CCII)

Le ragioni dell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni sono dovute alla scarsità delle risorse finanziarie dei ricorrenti aggravatesi nel tempo.

Il sig. **Imparato Gennaro** è l'unico titolare di reddito all'interno del proprio nucleo familiare, svolgendo attività di operaio presso la società "Stellantis Europe S.p.A." percependo uno stipendio medio di circa Euro 1.00,00 mensili.

La famiglia inizialmente viveva in affitto a Varcaturò (Na).

Nel 2006, con la nascita dell'ultimo figlio [REDACTED], i coniugi hanno acquistato l'immobile a tutt'oggi adibito a residenza familiare sito in Marigliano, contraendo un mutuo ipotecario con la Unicredit (debito poi ceduto alla Olympia SPV s.r.l.) di cui sono state pagate regolarmente le rate per circa 12 anni (sino a maggio 2018).

Non lavorando la Sig.ra Tramontano, la famiglia composta da 7 elementi, cinque figli, ha potuto sempre e solo contare sulle entrate del Sig. Imparato il quale ha cercato di onorare i propri debiti al meglio delle sue possibilità economiche.

Nel mese di maggio dell'anno 2015 il Sig. Imparato chiese ed ottenne la cessione del quinto dello stipendio con la società Sigla s.r.l. per un complessivo di € 18.600,00, ed un numero di 120 rate, con estinzione della precedente cessione del credito sottoscritta con la società Futuro S.p.a con rata mensile di € 312,00.

Nel 2020 in occasione dell'emergenza pandemica da COVID-19 i coniugi chiesero la sospensione del pagamento delle rate come previsto dalla normativa, ma la stessa non fu accordata stante la pregressa morosità.

Durante la fase pandemica e le relative limitazioni introdotte anche alle attività produttive, il nucleo familiare si è visto ridurre lo stipendio di tutte quelle indennità (notturna, straordinari, etc.) che hanno drasticamente ridotto le entrate lavorative.

A causa di ciò il Sig. Imparato rinegoziò in data 3.3.2020 la cessione del quinto dello stipendio per un importo mensile di € 355,00 e durata di n. 120 mesi.

A ciò va aggiunto che la famiglia nell'anno 2020 subì anche una riduzione degli assegni familiari a seguito del raggiungimento graduale della maggiore età dei figli

Le ingenti spese familiari e soprattutto quelle di cura e mantenimento della prole e la loro difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro non hanno permesso al Sig. Imparato ed alla sig.ra Tramontano di adempiere regolarmente le rate di mutuo con la conseguenza che la situazione è andata via via degenerando sino all'insorgenza della crisi che ha portato alla notifica, nel giugno 2023, dell'atto di pignoramento immobiliare.

La rilevanza della difficoltà e dell'incapacità di adempiere ai debiti risulta dall'attuale reddito che non consente il soddisfacimento dei debiti contratti.

La scrivente sottolinea che nell'assunzione delle obbligazioni e nelle cause del sovraindebitamento non pare riscontrabile una condotta caratterizzata da colpa grave, malafede o frode.

4. Analisi della documentazione prodotta dal debitore

Si riportano di seguito le verifiche effettuate dal gestore sulla documentazione consegnata dal debitore ai sensi dell'art. 67, comma 2, CCII.

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dai debitori, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

1. Elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
2. Elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (Perizia estimativa degli immobili di proprietà del debitore di cui alla procedura n.108/2023 – Tribunale di Nola);
3. Elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
4. Elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
5. Elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento all'art. 68, comma 2, CCII, alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata che deve riferire, oltre che sui presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

Ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII la scrivente procederà, quindi, alla redazione della relazione circa la domanda per la procedura familiare di ristrutturazione dei debiti dei consumatori formulata dagli istanti **Imparato Gennaro** e **Tramontano Amalia** al fine di adempiere al mandato come sopra specificato.

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura distinguendo le masse passive, per quanto riguarda i singoli coniugi debitori:

A) Imparato Gennaro

AdER	2.189,77	2,43
Sigla srl su cessione 1/5 della busta paga	27.335,00	30,32
Olympia SPV srl	60.641,00	67,26
	90.165,77	100,00

1) **Mutuo ipotecario di primo grado del 1.12.2006 della banca Unicredit Banca S.p.A.** (atto per Notar Raffaele Orsi di Santa Maria Capua Vetere - Rep. n.84718 e Racc. n.47105), con erogazione in unica soluzione di € 120.560,00 con previsione di ammortamento a mezzo di 360 rate mensili.

La situazione debitoria quantificata dalla banca alla data del 12/02/2024 è pari complessivamente ad €. 121.282,00.

In danno dei ricorrenti, attualmente, pende innanzi al Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare n.108/2023 R.G.E. promossa dalla Olympia SPV srl. Il titolo del creditore precedente è rappresentato dal contratto di mutuo, a seguito del quale è stata iscritta ipoteca gravante sull'immobile sito in Marigliano (NA) alla Via C. Matriciano n.214/21, di proprietà dei debitori.

2) **Cessione quinto/volontaria dello stipendio:** l'importo di euro 27.335,00 riguarda il montante lordo residuo del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello

stipendio n.10151006 sottoscritto da Imperato Gennaro in data 03/03/2020 con la società Sigla Credit Srl. Per il quale rispetto alle 120 rate mensili di euro 355,00 previste nel contratto sono state versate n.43 quote.

3) **Agenzia Riscossione:** l'importo di euro 2.189,77 risulta così determinato:

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120160067271301000	COMUNE DI GIUGLIANO – POLIZIA URBANA	22/09/2016	1.086,88
NAPOLI	07120170020613075000	COMUNE DI NAPOLI – POLIZIA URBANA	03/11/2017	324,67
NAPOLI	07120190137979546000	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MARANO	16/04/2022	32,38
NAPOLI	07120220066710961000	COMUNE DI MARIGLIANO - DIPA RTIMENTO TRIBUTI	25/07/2022	745,84

B) **Tramontano Amalia**

AdER	1.105,86	1,79
Olympia SPV srl	60.641,00	98,21
	57.714,51	100,00

1) **Mutuo ipotecario di primo grado del 1.12.2006 della banca Unicredit Banca**

S.p.A. (vedi quanto riportato per Imperato)

2) **Agenzia Riscossione:** l'importo di euro 1.105,86 risulta così determinato:

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	DaPagare
NAPOLI	07120140442604977000	UFFICIO DELLE DOGANE – NAPOLI 2	15/06/2015	1.105,86

A completamento degli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è stata richiesta per entrambi i debitori la CRIF da cui non risultano ulteriore debitorie.

Pertanto, l'entità dei debiti del signor Imparato incida per circa il 59,35% sulla debitoria complessiva familiare e quella della signora Tramontano incida per il 40,65% .

b. La consistenza e la composizione del patrimonio del sovraindebitato (art. 67, comma 2, lett. b), CCII)

Si forniscono di seguito dettagliate informazioni relative al patrimonio, rispettivamente immobiliare e mobiliare, nelle disponibilità del debitore al momento della redazione della presente relazione, anche alla luce degli ulteriori riscontri effettuati dal sottoscritto gestore.

Si riportano, altresì, per ciascun bene anche i valori di stima fondati sul presumibile valore di realizzo, tenendo conto delle caratteristiche intrinseche dei beni nonché delle attuali condizioni di mercato.

Al fine di quantificare il valore **dell'attivo "immobiliare"** caduto nella procedura di sovraindebitamento, la scrivente ritiene di poter adottare il valore espresso nella perizia redatta dall'Arch. Angela Strazzella (pari ad euro 84.835.000) considerando la riduzione del 25% in quanto più vicino al valore di mercato e di realizzo e quindi euro 63.626,00.

Gli immobili di proprietà del debitore sono oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. N. 180/2023

In relazione ai **beni mobili registrati** il sig. Imparato è proprietario di un'autovettura Fiat Punto 1.3 jtd tg CR871YP, anno di prima immatricolazione 2004, il cui valore potrebbe essere stimato in circa € 700,00.

c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni
(art.67,comma 2, lett. c), CCII)

Sulla base dei documenti e delle informazioni in possesso della scrivente non si rilevano atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni precedenti.

d. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I

Come evidenziato nel certificato allegato il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da n.5 figli ed hanno tutti la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Marigliano (NA) -via Matrisciano n.42 sebbene 2 figli [REDACTED] siano economicamente autosufficienti, ciò anche al fine della valutazione della congruità delle spese di mantenimento.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, attualmente, lo stipendio di Imparato viene quasi interamente utilizzato per il sostentamento della famiglia. La moglie Tramontano è casalinga. I ricorrenti fanno presente che le spese correnti familiari ammontano mensilmente a circa € 1.500,00 la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto a seguire:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Luce	€ 90,00
Acqua	€ 50,00
Gas	€ 80,00
Telefonica mobile	€ 30,00
Telefonia Fissa	€ 35,00
Vitto	€ 959,00
Tassa possesso auto	€ 15,00
Spese mediche	€ 45,00
Benzina	€ 150,00
Assicurazione auto	€ 66,00
TOT	€ 1.520,00

Questa situazione mette in evidenza un bilancio familiare dove le spese per il sostentamento del nucleo in ragione di anno ammontano complessivamente ad **euro 18.240,00**, pari ad euro **1.520,00** mensili. Pertanto, calcolando una media di € 1.900,00 a titolo di retribuzione mensile di Imparato, ricordiamo dipendente della società “ Stellantis Europe S.p.A”, detratti € 1.520,00 per il sostentamento i restanti all'incirca € 280,00 sarebbero destinati ai creditori.

Il gestore in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento ha tenuto conto dei parametri di cui all'art. 68, comma 3, CCII e le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore appaiono congrue come si evince dalla tabella che segue, facendo riferimento come prima precisato ad un nucleo familiare composto da 5 persone e quindi escludendo dal calcolo i 2 figli economicamente autonomi :

Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato	
Assegno Sociale	534,41
Parametro scala equivalenza n. <u>5</u> componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (2,85%)	
Fabbisogno familiare su base mensile	1.523,04
Reddito eventualmente disponibile	276,96

5. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA, VERIDICITA' E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)

La scrivente esprime giudizio soddisfacente sulla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda.

Inoltre, dichiara di aver effettuato alcune verifiche a campione che le consentono di attestare la veridicità e l'attendibilità di quanto prodotto.

A ciò si aggiunge un giudizio di completezza anche della documentazione allegata al Piano, compresi gli elenchi prescritti dalla legge e, in particolare tra questi, l'elenco dei costi relativi al nucleo familiare risulta adeguatamente preciso ed analitico.

Per quanto innanzi illustrato, sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dalla ricorrente e di quella ulteriore acquisita, è possibile evidenziare che i debitori:

- sono coniugati in regime di comunione legale dei beni;

- Imparato Gennaro è un lavoratore dipendente con un reddito annuo di circa 28.000,00; tale importo è rilevabile dall'ultimo modello CUD; Tramontano Amalia è casalinga;
 - hanno la necessità di €. 1.520,00 mensili per il sostentamento del nucleo familiare. I debitori ritengono di poter soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare (marito, moglie e figli) con tale importo;
 - possiedono un'unità abitativa in Marigliano (Na) alla via Via C. Matriciano n.214/21, individuato in catasto fabbricati al fgl. 22, p.lla 272, sub 2, cat. A5, cl. 2, vani 1, R.C. 24,79 e sub 1 cat A4, cl. 4, vani 2,5, R.C. 111,04; fgl. 22, p.lla 269, cat. C6, cl. 1, cons. 25 mq, R.C. 38,73.
- Il suddetto cespite risulta gravato da ipoteca giudiziale in favore della società Olympia SPV Srl;
- hanno contratto debiti per la complessiva somma di €. 147.880,28, oltre interessi.

6. Indicazione presumibile dei costi della procedura (art. 68, comma 2, lett. d) CCII)

Per quanto riguarda il compenso dell'OCC gli artt. da 14 a 18 del decreto 202/2014 disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'OCC. In particolare, l'art. 14 prevede che la determinazione del compenso del professionista facente funzioni di OCC, avvenga sulla base delle tariffe determinate dal DM stesso comprensivo delle indennità spettanti all'Organismo e al nominando Gestore della crisi

Ai fini della predisposizione del piano, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha ritenuto di concordare con i ricorrenti un compenso prededucibile pari ad € **5.175,00 (cinquemilacentosettantacinque/00)** oltre oneri di legge, in base ai valori dell'attivo di euro 69.129,00 e del passivo di euro 138.257,00, per come indicati nell'istanza di accesso al servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento, applicando i valori minimi tariffari di cui all'art. 1 del D.M. 30/2012 così come richiamato dal D.M. 202/2014, la riduzione del 40% di cui all'art. 16, comma 4, del D.M. 202/2014 ed il rimborso forfettario delle spese generali del

15% ai sensi dell'art. 14, comma 3, del citato decreto ministeriale come da preventivo sottoscritto.

Stante il ricorso alla procedura familiare ex art. 66 CCII, il predetto compenso dovrà essere corrisposto in ossequio alle disposizioni di cui al comma 5 della predetta norma, in base al quale *“La liquidazione del compenso dovuto all’organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all’entità dei debiti di ciascuno”*.

Pertanto, si ritiene che l’entità dei debiti del signor Imparato incida per circa il 59,35% sulla debitoria complessiva familiare e quella della signora Tramontano incida per il 40,65%. Ciò posto, il compenso complessivo suindicato dovrà essere così ripartito:

- euro 3.071,36 oltre oneri di legge dovrà essere corrisposto dal sig. Imparato;
- euro 2.103,64 oltre oneri di legge dovrà essere corrisposto dalla sig.ra Tramontano.

Tenuto conto che la sig. Tramontano è casalinga e non possessore di reddito i signori Imparato e Tramontano si impegnano solidalmente al pagamento del compenso all'OCC.

Il ricorrente Imparato ha versato, alla data del 9 novembre 2023, la somma di € 280,60 (duecentottanta/60), pertanto, il residuo compenso viene inserito tra i costi in prededuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A tale importo, a titolo precauzionale, vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento e non precisamente quantificabili ma presumibilmente possono così riassumersi:

Descrizione	Importo
Compenso O.C.C. euro	6.313,50
Oneri trascrizione procedura su immobili o beni mobili registrati	250,00
Imposta di registro su sentenza di omologa	91,00
Totale	6.654,50

7. VALUTAZIONE DEL FINANZIATORE DEL MERITO CREDITIZIO DEL DEBITORE AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO (Art. 68 C.C.II comma 3)

L'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*

Il Gestore nel valutare il merito creditizio del debitore al fine della concessione del finanziamento, ritiene utile precisare che la documentazione istruttoria, utilizzata per il mutuo non è stata esibita dall'istituto erogante mentre la società finanziaria SIGLA SRL che ha concesso un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio si è limitata a comunicare che *" il signor IMPARATO sottoscriveva, nelle more del perfezionamento della pratica, il documento " dichiarazione attestante la consapevolezza del debito derivante dal contratto di cessione del quinto dello stipendio richiesto a Sigla Srl , con la quale, nel confermare di percepire un reddito corrispondente a quello risultante dalla documentazione reddituale prodotta, dichiarava di non trovarsi in situazione di difficoltà economica e finanziaria e di aver preventivamente verificato tramite Monitorata la compatibilità tra il finanziamento che si accingeva a sottoscrivere e la propria situazione reddituale."* La mancata esibizione della documentazione è sintomatica di un malfunzionamento nelle regole previste *ex lege* per la erogazione del finanziamento. Ed infatti la mancata esibizione della documentazione posta a fondamento

8. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA.

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone il pagamento:

- integrale del creditore prededucibile OCC;
- parziale nella misura del 50% dei restanti creditori (per complessivi euro 73.161,36).

Per tutti le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposta la percentuale di soddisfacimento indicata nella Tabella sottostante:

Creditore	% di soddisfacimento	Importo	Titolo di prelazione	n. di rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 6.313,50	Prededuazione	10
Olympia SPV S.r.l.	50%	€ 60.641,00	Ipoteca I grado	102
Sigla S.r.l.	50%	€ 13.677,50	Privilegiato	99
AdER	50%	€ 1.642,72	Chirografario	55

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Come si evince dalla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato da Imperato Gennaro e Tramontano Amalia, il debito complessivo viene quantificato in €. 151.902,44, oltre gli ulteriori costi in prededuazione. Va evidenziato, però, che in tale

importo non sono stati inclusi gli interessi dovuti al creditore ipotecario, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI. Detta norma prevede, infatti, che con il deposito della domanda si verifica la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso dei soli interessi convenzionali o legali, **a meno che il credito non sia garantito da ipoteca**. A tale riguardo va, però, specificato che il creditore ha fatto pervenire la precisazione del credito così determinato:

- Capitale: euro 111.842,53;
- Interessi: 8.705,47;
- Spese: euro 734,00.

La proposta formulata presume il pagamento:

- integrale del creditore prededucibile OCC;
- parziale nella misura del 50% dei restanti creditori (per complessivi euro 73.161,36).

a mezzo di pagamenti mensilmente dilazionati, mediante la produzione di redditi futuri derivanti dello stipendio percepito dal sig. Imparato Gennaro, quale lavoratore dipendente, con l'esclusione di ciò che la stessa intende trattenere a titolo di esigenze familiari (€ 1.520,00 al mese) e con il contributo mensile da parte dei due figli maggiorenni e che attualmente sono occupati

Dunque, i ricorrenti propongono di soddisfare i creditori assegnando nella misura del 50% attraverso una somma mensile di € 800,00 (di cui euro 380 da parte di Imparato quale somma residua dello stipendio mensile dopo aver detratto le spese per il mantenimento del nucleo familiare ed euro 210 ciascuno da parte dei figli [REDACTED]).

A tal proposito si precisa che [REDACTED] è lavoratore a tempo indeterminato presso [REDACTED] [REDACTED] (all. n. 13) mentre [REDACTED] ha un contratto di lavoro somministrato a tempo determinato che viene rinnovato ad ogni scadenza con [REDACTED] [REDACTED] , si allega ultimo contratto (all. n. 14) e ultima busta paga (all. n. 15).

Pertanto i coniugi Imparato e Tramontano propongono il seguente Piano per soddisfare i creditori:

Creditore	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTALE
Olympia SPV S.r.l.	3.040,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	7.597,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	4.283,72	60.641,00
OCC ODCEC di Nola	5.532,90									5.532,90
AdER	360,00	360,00	360,00	360,00	202,72					1.642,72
Sigla S.r.l.	667,10	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	400,40	13.667,50
	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		81.484,12

Per quanto riguarda Sigla Srl si precisa che dalle rate sopra indicate va sottratto l'importo che la società sta continuando ad incassare dalla data di precisazione del credito alla data di eventuale omologa del Piano.

Per quanto innanzi rappresentato, i ricorrenti propongono ai creditori un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa 9 anni; in particolare il Piano proposto prevede:

1. il pagamento del compenso dell'OCC come segue:
 - secondo acconto, spettante per l'attività istruttoria e per il rilascio della relazione ex art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019, da corrispondersi per euro 500,00 solidalmente dal sig. Imparato e dalla sig.ra Tramontano;
 - saldo del compenso pari ad euro 5.532,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione che dovrà essere corrisposto in 11 rate mensili solidalmente dal sig. Imparato e dalla sig.ra Tramontano;
2. il pagamento del creditore ipotecario Olympia Spv srl in 102 rate mensili per la somma di euro 60.641,00;
3. il pagamento di SIGLA srl in 99 rate mensili per la somma di euro 13.667,50;
4. il pagamento dell'AGENZIA RISCOSSIONE in 55 rate mensili per la somma di euro 1.642,72;

9. Probabile convenienza della proposta rispetto alla alternativa della liquidazione. Soddisfacimento dei creditori privilegiati, pignorati o ipotecari in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria (art. 67, comma 4, ccii)

La scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà del debitore in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Ha quindi analizzato nello specifico il profilo dell'ipotesi liquidatoria dell'unico bene immobile posseduto dalla ricorrente, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

L'unico bene nella disponibilità della debitrice risulta essere il fabbricato per civile abitazione sito in Marigliano alla Via Matrisciano n.42.

Detta abitazione è oggetto di procedura esecutiva immobiliare n. 108/23 R.G. Es. innanzi al Tribunale di Nola, promossa da Olympia SPV srl . A. in danno dei ricorrenti, la cui prossima udienza per il conferimento della delega alla vendita al professionista è fissata per il giorno 4/6/2024 . Avendo l'esperto stimatore nella predetta procedura esecutiva stimato l'immobile – che rappresenta l'unico bene liquidabile - euro 84.385,00 pari ad un'offerta minima di euro **63.289,00** e considerato che i primi esperimenti di vendita potrebbero andare deserti a seguito dell'applicazione dei rituali ribassi (ciascuno pari al 25%), la predetta abitazione potrebbe essere posta in vendita considerato l'ultimo ribasso per un valore base d'asta pari ad euro 35.600,00 ed una offerta minima di euro 26.700,00.

Quindi, partendo dal valore di stima di detto bene, occorre tener conto delle considerazioni di seguito esposte.

In base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno un esperimento d'asta deserto, con conseguente ribasso del bene fino a circa 47.466,00 per il prezzo base d'asta ed euro 35.600,00 per l'offerta minima, con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per l'ulteriore esperimento di gara compiuto.

Nel caso di specie, pensando ad una aggiudicazione del bene all'offerta minima di €. 26.700,00 (cioè al terzo esperimento) il creditore sarebbe soddisfatto in misura inferiore rispetto all'offerta formulata dalla ricorrente.

L'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio del debitore nel caso che ci occupa porterebbe probabilmente all'aggiudicazione del bene a fine anno 2025 e all'approvazione del piano di riparto molto probabilmente l'anno successivo. Al contrario, con il piano del consumatore il creditore, potrebbe veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso.

Pertanto, considerato che il patrimonio del debitore è stimabile in circa euro 63.000,00, la scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore, pur prevedendo il pagamento in misura rateale del creditore ipotecario, sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione dove occorrerebbe far riferimento anche agli ulteriori costi della procedura esecutiva individuale, funzionali alla liquidazione coattiva del bene, oltre all'incognita di realizzazione rimessa all'esito della vendita.

Difatti, nell'ipotesi liquidatoria potrebbero essere onorati interamente solo i debiti prededucibili, il creditore ipotecario in misura percentuale, i privilegiati ed i creditori chirografari non troverebbero alcuna soddisfazione.

10. Coerenza del piano di ristrutturazione proposto con le previsioni in materia di sovraindebitamento

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 66, CCII;
- il debitore si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).

11. Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore ai fini dell'accesso alla procedura ai sensi dell'art. 68, comma 2, CCII

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, la sottoscritta gestore della crisi ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di ristrutturazione dei debiti predisposto *ex art. 67 CCII*, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile e, per tale ragione, esaminati:

- i documenti messi a disposizione dal debitore e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto ad importo, natura e grado del privilegio;
- il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto dal debitore;

esprime

il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

* * * * *

Si attesta che la presente relazione è composta da n. 28 pagine.

Nola, 28-4-2024

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 79-1/2024

Il giudice designato,

letto il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da IMPARATO Gennaro, nato a Napoli il 14.06.1972, CF MPRGNR72H14F839W, e TRAMONTANO Amalia, nata a Napoli il 9.04.1977, CF TRMMLA77D49F839N, depositata il 2.05.2024;

letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dott.ssa Florinda ALIPERTA; ritenuta la necessità che i ricorrenti producano i seguenti documenti:

- a) l'atto di nomina del gestore della crisi;
- b) le visure catastali per soggetto e ispezioni ipotecarie di tutti i componenti della famiglia (ivi compresi i ricorrenti);
- c) gli estratti del conto corrente dei due debitori degli ultimi 5 anni;
- d) i prospetti di paga di tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro degli ultimi 6 mesi;
- e) gli estratti contributivi di tutti i componenti del nucleo;
- f) documentazione proveniente dall'INPS attestante l'eventuale percezione di sussidi (come l'assegno unico per i figli) da parte dei ricorrenti;
- g) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (risultano depositate le certificazioni uniche del 2020, 2021 e 2022) ovvero la dichiarazione che non sono state presentate tali dichiarazioni dei redditi;
- h) le precisazioni del credito effettuate dai creditori;
- i) gli atti e i provvedimenti della procedura esecutiva, compresa la perizia di stima;
- j) il contratto di mutuo, il contratto con cessione del quinto e i relativi allegati;
- k) la comunicazione *ex art. 68 co. 4 c.c.i.* all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, e le eventuali risposte ricevute da tali uffici (si rinviene solo la risposta di Agenzia delle Entrate – Riscossione relativa al solo ambito di Napoli relativa alla posizione della signora Tramontano);

ritenuta la necessità che parte ricorrente indichi in ordine cronologico tutti i contratti che hanno contribuito a formare i debiti, compresi quelli modificativi e integrativi degli stessi, ovvero estintivi con assunzione di nuovi obblighi, allegando i relativi contratti ed eventuali piano di ammortamento e indicando le cause che li hanno determinati e il momento in cui i debitori hanno omesso di pagare le rate;

ritenuta la necessità che i ricorrenti precisino l'ammontare degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare;

ritenuto che si debba tener conto dei redditi percepiti dai due figli che lavorano ai fini dell'indicazione delle spese correnti della famiglia e del reddito complessivo del nucleo familiare, anche in virtù dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 315 *bis*, ultimo comma, c.c.;

ritenuta la necessità di chiarire se l'avv. Francesco Colucci verso la quale non sono previsti pagamenti, sia stato pagato o debba essere pagato;

ritenuto che i ricorrenti debbano adeguare il piano al disposto dell'art. 66, co. 3, c.c.i., secondo cui "Le masse attive e passive rimangono distinte", norma che ha la finalità di evitare che il patrimonio di uno dei debitori sia destinato al pagamento dei debiti dell'altro (pertanto il patrimonio e il reddito del sig. Imparato non potrà essere utilizzato per il pagamento del debito esclusivo – nei confronti di ADER -della sig.ra Tramontano);

ritenuto che occorra indicare specificamente le cause di prelazione di ciascun credito;

premesso che il Tribunale, nel caso in cui il bene su cui insiste la causa di prelazione sia oggetto di una procedura di esecuzione coattiva individuale, individua il "valore di mercato" di cui all'art. 67 co. 4 c.c.i.i. nel valore posto a base d'asta del prossimo (non ancora esperito) tentativo di vendita, con una possibile ulteriore decurtazione del 25%, così come previsto dall'art. 571 comma 2 c.p.c., occorre

offrire tale soglia minima di soddisfacimento al creditore garantito da prelazione sul bene esecutato, cui andranno riconosciuti gli interessi ai sensi dell'art. 68 co. 5 c.c.i.i. (potranno però essere sottratte le somme per le spese del processo esecutivo – come ad es. le spese per esperto, custode, delegato alla vendita, trascrizione pignoramento, iscrizione a ruolo pignoramento -, aventi natura privilegiata, che dovranno però essere riconosciute ai rispettivi creditori di tali somme);

ritenuto che il piano può prevedere l'accantonamento delle somme previste per il compenso dell'OCC, da considerarsi in prededuzione (art. 6, co. 1, lett. a c.c.i.), fermo restando che potrà essere previsto il pagamento prima della completa esecuzione del piano solo nella misura massima del 50%, mentre il saldo potrà essere pagato solo dopo la liquidazione da parte del giudice, che terrà conto di quanto eventualmente convenuto tra debitore ed OCC, ma potrà anche discostarsene (tale quota residua del 50% potrà però essere accantonata);

ritenuto di dover rilevare che ai sensi dell'art. 68 ult. co. c.c.i. il deposito della domanda sospende gli interessi convenzionali o legali che però vanno calcolati fino al deposito della domanda, vale a dire fino al 5 maggio 2023;

ritenuto di dover altresì rilevare che gli interessi dei crediti garantiti da ipoteca -come il credito vantato da Olympia Spv Srl - continuano a decorrere, seppure solo nella misura legale, anche dopo il deposito della domanda ai sensi dell'art. 2855 c.c., richiamato dall'art. 68, 5° comma, c.c.i.;

visti gli artt. 65 e ss. c.c.i.,

CONCEDE

termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per fornire i chiarimenti, per apportare le integrazioni alla proposta o alla relazione nonché per produrre i documenti indicati in parte motiva.

Si comunichi.

Nola, li 24/05/2023

il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INTEGRAZIONE DELLA

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai signori

IMPARATO GENNARO

E

TRAMONTANO AMALIA

La sottoscritta, dott.ssa Florinda Aliperta, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Nola al n.232/A, con studio in Somma Vesuviana alla via Cavone n.4,

premessso che

- i sigg. **Imparato Gennaro**, nato a Napoli (NA) il 14/06/1972 (C.F.: MPRGNR72H14F839W) e **Tramontano Amalia** nata a Napoli (NA) il 09/04/1977 (C.F.: TRMMLA77D49F839N), entrambi domiciliati in Marigliano (NA) alla via Matrisciano n.42. (da ora anche semplicemente “debitori”), hanno depositato domanda all’Organismo di Composizione della Crisi di dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell’apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 1979 /2023 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento del 5/10/2023 e del 29/1/2024 è stata indicata dall’ O.C.C. da Sovraindebitamento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell’art. 67 e ss. CCII;
- il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da IMPARATO Gennaro, nato a Napoli il 14.06.1972, CF MPRGNR72H14F839W, e TRAMONTANO Amalia, nata a Napoli il 9.04.1977, CF TRMMLA77D49F839N è stata depositato il 2.05.2024;
- il Giudice, dott. G. Beatrice, con provvedimento del 24/05/223, comunicato il 27/05/2024, ha ritenuto necessario che al ricorso venisse allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) l’atto di nomina del gestore della crisi;
 - b) le visure catastali per soggetto e ispezioni ipotecarie di tutti i componenti della famiglia (ivi compresi i ricorrenti);
 - c) gli estratti del conto corrente dei due debitori degli ultimi 5 anni;
 - d) i prospetti di paga di tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro degli ultimi 6 mesi;
 - e) gli estratti contributivi di tutti i componenti del nucleo;
 - f) documentazione proveniente dall’INPS attestante l’eventuale percezione di sussidi (come l’assegno unico per i figli) da parte dei ricorrenti;
 - g) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (risultano depositate le certificazioni uniche del 2020, 2021 e 2022) ovvero la dichiarazione che non sono state presentate tali dichiarazioni dei redditi;
 - h) le precisazioni del credito effettuate dai creditori;
 - i) gli atti e i provvedimenti della procedura esecutiva, compresa la perizia di stima;
 - j) il contratto di mutuo, il contratto con cessione del quinto e i relativi allegati;

k) la comunicazione *ex art. 68 co. 4 c.c.i.* all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, e le eventuali risposte ricevute da tali uffici (si rinviene solo la risposta di Agenzia delle Entrate – Riscossione relativa al solo ambito di Napoli relativa alla posizione della signora Tramontano)

nonchè venisse precisato quanto segue:

1) i contratti che hanno contribuito a formare i debiti, compresi quelli modificativi e integrativi degli stessi, ovvero estintivi con assunzione di nuovi obblighi, allegando i relativi contratti ed eventuali piano di ammortamento e indicando le cause che li hanno determinati e il momento in cui i debitori hanno omesso di pagare le rate;

2) ammontare degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare.

Per quanto riguarda l'advisor, avv. Francesco Colucci, di cui si chiedeva di indicare il compenso richiesto, si precisa che lo stesso non ha chiesto alcuna liquidazione e pertanto non viene previsto nel piano.

Quindi a seguito delle richieste formulate dal Giudice viene depositata l'ulteriore documentazione richiesta ad eccezione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni che non risultano presentate e quindi vengono depositate le CU. Inoltre il piano viene modificato nei seguenti paragrafi:

d. Composizione del nucleo familiare e individuazione delle spese correnti ai sensi dell'art. 67, comma 4 C.C.I

Come evidenziato nel certificato allegato il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e da n.5 figli ed hanno tutti la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Marigliano (NA) -via Matrisciano n.42 sebbene una figlia [REDACTED] sia economicamente autosufficiente, ciò anche al fine della valutazione di quanto previsto dall'art 315 bis cc.

Per quanto riguarda il sostentamento del nucleo familiare, attualmente, lo stipendio di Imperato viene quasi interamente utilizzato per il sostentamento della famiglia. La moglie Tramontano è casalinga. I ricorrenti fanno presente che le spese correnti familiari ammontano mensilmente a circa € 1.500,00 la cui composizione viene dettagliatamente riepilogata nel prospetto a seguire:

VOCE DI SPESA	IMPORTO
Luce	€ 90,00
Acqua	€ 50,00
Gas	€ 80,00
Telefonica mobile	€ 30,00

Telefonia Fissa	€ 35,00
Vitto	€ 959,00
Tassa possesso auto	€ 15,00
Spese mediche	€ 45,00
Benzina	€ 150,00
Assicurazione auto	€ 66,00
TOT	€ 1.520,00

Questa situazione mette in evidenza un bilancio familiare dove le spese per il sostentamento del nucleo in ragione di anno ammontano complessivamente ad **euro 18.240,00**, pari ad euro **1.520,00** mensili.

La disponibilità mensile di Imperato può essere così individuata:

- retribuzione mensile media netta di € 1.900,00 in quanto dipendente della società “ Stellantis Europe S.p.A”;
- quota di euro 355 pignorata da Sigla srl che si libera a seguito dell'accoglimento del piano di ristrutturazione;
- assegno unico mensile INPS di euro 291,00

il tutto per un totale di **euro 2.546,00**

Il gestore in relazione alla valutazione della congruità delle spese di mantenimento ha tenuto conto dei parametri di cui all'art. 68, comma 3, CCII e le spese di mantenimento del nucleo familiare autocertificate dal debitore non appaiono congrue (facendo riferimento ad un nucleo familiare composto da 7 persone) come si evince dalla tabella che segue

<i>Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato</i>	
Assegno Sociale	534,41
Parametro scala equivalenza n. <u>7</u> componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (3,55%)	
Fabbisogno familiare su base mensile	1.897,16
Reddito eventualmente disponibile	648,84

Stesso calcolo, poi, viene prodotto con nucleo familiare composto da 6 persone e quindi escludendo dal calcolo la figlia economicamente autonoma ed anche in questo caso risultano non congrue.

<i>Reddito disponibile dedotto il fabbisogno familiare autocertificato</i>	
Assegno Sociale	534,41
Parametro scala equivalenza n. <u>6</u> componenti nucleo familiare ISEE d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159 (3,20%)	
Fabbisogno familiare su base mensile	1.710,11
Reddito eventualmente disponibile	835,89

Quindi ai fini del reddito disponibile il gestore terrà conto di quanto sopra verificato ovvero una spesa mensile di euro 1.897,16 con residuo reddito disponibile di euro 648,00, in quanto le spese rappresentate dai coniugi Imparato/Tramontano in maniera riduttiva e non congrua potrebbe poi non garantire la sostenibilità del piano. Però a tal fine e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 315 bis cc ovvero che il figlio economicamente autonomo deve contribuire al mantenimento della famiglia nella quale convive, viene previsto che [REDACTED] (che è titolare di reddito di lavoro dipendente) contribuisce al fabbisogno della famiglia e quindi ad integrare la somma mensile da destinare alle spese per il mantenimento della famiglia per un importo di euro 187,00 pari alla differenza tra il reddito disponibile dedotto le spese per un nucleo familiare di 7 persone (euro 648,84) ed il reddito disponibile dedotto le spese per un nucleo familiare di 6 persone (euro 835,89).

a. La situazione debitoria del consumatore sovraindebitato: l'elenco dei creditori (art. 67, comma 2, lett. a) CCII)

Sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni fornite dal debitore, nonché dei riscontri effettuati dal gestore della crisi, la posizione debitoria può individuarsi come segue. Si riportano di seguito dettagliate informazioni circa l'elenco dei creditori, le somme dovute e le rispettive cause di prelazione, al quale devono necessariamente aggiungersi le spese della procedura distinguendo le masse passive, per quanto riguarda i singoli coniugi debitori:

A) Massa comune ad entrambi i coniugi (rappresenta il 79,84% dei debiti totali del nucleo familiare)

Olympia SPV srl	121.282,00	79,84%
-----------------	------------	--------

Mutuo ipotecario di primo grado del 1.12.2006 della banca Unicredit Banca S.p.A. (atto per Notar Raffaele Orsi di Santa Maria Capua Vetere -Rep.n.84718 e Racc. n.47105), con erogazione in unica soluzione di € 120.560,00 con previsione di ammortamento a mezzo di 360 rate mensili.

La situazione debitoria quantificata dalla banca alla data del 12/02/2024 è pari complessivamente ad €. 121.282,00.

In danno dei ricorrenti, attualmente, pende innanzi al Tribunale di Nola procedura esecutiva immobiliare n.108/2023 R.G.E. promossa dalla Olympia SPV srl. Il titolo del creditore procedente è rappresentato dal contratto di mutuo, a seguito del quale è stata iscritta ipoteca gravante sull'immobile sito in Marigliano (NA) alla Via C. Matriciano n.214/21, di proprietà dei debitori.

A) Imparato Gennaro (i debiti personali rappresentano il 19,44% dei debiti totali del nucleo familiare)

AdER	2.189,77	1,44%
Sigla srl su cessione 1/5 della busta paga	27.335,00	17,99%

1) **Cessione quinto/volontaria dello stipendio:** l'importo di euro 27.335,00 riguarda il montante lordo residuo del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.10151006 sottoscritto da Imparato Gennaro in data 03/03/2020 con la società Sigla Credit Srl. Per il quale rispetto alle 120 rate mensili di euro 355,00 previste nel contratto sono state versate n.43 quote. Si precisa che l'importo è al lordo delle quote che mensilmente Sigla Srl sta continuando a riscuotere con addebito direttamente in busta paga.

2) **Agenzia Riscossione:** l'importo di euro 2.189,77 risulta così determinato:

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120160067271301000	COMUNE DI GIUGLIANO – POLIZIA URBANA	22/09/2016	1.086,88
NAPOLI	07120170020613075000	COMUNE DI NAPOLI – POLIZIA URBANA	03/11/2017	324,67
NAPOLI	07120190137979546000	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MARANO	16/04/2022	32,38
NAPOLI	07120220066710961000	COMUNE DI MARIGLIANO - DIPARTIMENTO TRIBUTI	25/07/2022	745,84

B) Tramontano Amalia (rappresentano lo 0,73% dei debiti totali del nucleo familiare)

AdER	1.105,86	0,73%
------	----------	-------

1) **Agenzia Riscossione:** l'importo di euro 1.105,86 risulta così determinato:

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120140442604977000	UFFICIO DELLE DOGANE – NAPOLI 2	15/06/2015	1.105,86

ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta è stata elaborata dai debitori con l'intento di:

1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal debitore assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il debitore di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, per tutte le posizioni debitorie (finanziamenti ed altri debiti in essere) distinte per masse e di cui si è già fornito in precedenza il dettaglio analitico, viene proposto il pagamento come segue:

A) MASSA COMUNE

- Integrale pagamento del creditore prededucibile OCC;
- Pagamento di euro 63.300,00 al creditore ipotecario OLYMPIA SPA SRL pari all'importo ribassato del prezzo base d'asta al primo tentativo di vendita oltre gli interessi **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI.

La percentuale di soddisfacimento è indicata nella tabella seguente:

Creditore	% di soddisfazione	Importo	Titolo di prelazione	n. di rate
OCC ODCEC di Nola	100%	€ 6.313,50	Prededuzione	7
Olympia SPV S.r.l.	58,55% pari alla proposta liquidatoria	€ 63.300,00 oltre interessi	Ipoteca I grado	116

B) MASSA IMPARATO GENNARO

- Pagamento di euro 2.189,77 all' ADER pari all'importo precisato dal creditore oltre gli interessi **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI;
- Pagamento di euro 10.113,93 a SIGLA SRL (al netto della somma di euro 1.775,00 già incassata con addebito diretto in busta paga da febbraio a giugno 2024) e pari ad una percentuale del 43,49% del credito precisato

AdER	100%	€ 2.189,77 oltre interessi	Privilegiato	116
SIGLA SRL	43,49%	10.113,93	Chirografario	116

C) MASSA TRAMONTANO AMALIA

Pagamento di euro 300 all' ADER non essendo Tramontano Amalia titolare di alcun reddito.

Per tale pagamento provvederà la figlia [REDACTED] con la disponibilità acquisita a seguito della corresponsione del TFR per la chiusura del rapporto di lavoro.

Ambito	N° documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120140442604977000	UFFICIO DELLE DOGANE – NAPOLI 2	15/06/2015	300,00

Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII)

Come si evince dalla proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore formulato da Imperato Gennaro e Tramontano Amalia, il debito complessivo viene quantificato in €. 151.912,63, oltre gli ulteriori costi in prededuzione e gli interessi dovuti al creditore ipotecario e al creditore privilegiato, calcolati sulla sorte capitale iniziale e riconosciuti **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI. Detta norma prevede, infatti, che con il deposito della domanda si verifica la sospensione, ai soli effetti del concorso, del corso dei soli interessi convenzionali o legali, **a meno che il credito non sia garantito da ipoteca**. A tale riguardo va, però, specificato che il creditore ha fatto pervenire la precisazione del credito così determinato:

- Capitale: euro 111.842,53;
- Interessi: 8.705,47;
- Spese: euro 734,00.

La proposta formulata presume il pagamento:

- integrale del creditore prededucibile OCC;
- di euro 63.300, 00 al creditore ipotecario OLYMPIA SPA SRL pari all'importo ribassato del prezzo base d'asta al primo tentativo di vendita oltre gli interessi **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI;
- di euro 2.189,77 all'ADER pari all'importo precisato dal creditore oltre gli interessi **per tutta la durata della dilazione**; tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 5, CCI;
- euro 11.888,93 a SIGLA SRL pari ad una percentuale del 43,49 % del credito precisato

a mezzo di pagamenti mensilmente dilazionati, mediante la produzione di redditi futuri derivanti dello stipendio percepito dal sig. Imparato Gennaro, quale lavoratore dipendente, con l'esclusione di ciò che la stessa intende trattenere a titolo di esigenze familiari (€. 1.897,00 al mese) e con il contributo mensile da parte della figlia maggiorenne e che attualmente è occupata.

Dunque, i ricorrenti propongono di soddisfare i creditori della massa comune e di Imparato Gennaro attraverso una somma mensile di €.800,00 (di cui euro 648 da parte di Imparato Gennaro quale somma residua dello stipendio mensile dopo aver detratto le spese per il mantenimento del nucleo familiare ed euro 180,00 da parte della [REDACTED]).

A tal proposito si precisa che la situazione economica della famiglia è mutata rispetto alla precedente proposta in quanto i due figli [REDACTED] non risultano più economicamente indipendenti a causa della perdita del lavoro.

Invece, [REDACTED] è lavoratore part time a tempo indeterminato presso [REDACTED] con un netto in busta paga pari ad euro [REDACTED] (all. d)

Per quanto riguarda Tramontano Amalia provvederà la figlia [REDACTED] al pagamento del debito nei confronti dell'ADER con la disponibilità acquisita a seguito della liquidazione e pagamento del TFR per la fine del rapporto di lavoro che aveva in corso.

Pertanto i coniugi Imparato e Tramontano propongono il seguente Piano per soddisfare i creditori:

IMPARATO + MASSA COMUNE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	TOTALE
OCC ODCEC di Nola	4.800,00	732,90									
Olympia SPV S.r.l.		8.817,76	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	5.274,26	71.013,85
AdER		268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	2.414,79
Sigla S.r.l.		513,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.113,93
		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.742,57	83.542,57

Per quanto riguarda Sigla Srl si precisa che all'importo sopra indicato va aggiunto l'importo che la società sta continuando ad incassare dalla data di precisazione del credito alla data di eventuale omologa del Piano.

TRAMONTANO

Non essendo Tramontano Amalia titolare di alcun reddito all'ADER saranno corrisposti euro 300 da parte della figlia [REDACTED] con la disponibilità acquisita a seguito della corresponsione del TFR per la chiusura del rapporto di lavoro, con ulteriore garanzia di [REDACTED] di cui si allegano le buste paga (all.m).

Per quanto innanzi rappresentato, i ricorrenti propongono ai creditori un Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore che prevede il soddisfacimento dei debiti nel termine massimo di circa 10 anni; in particolare il Piano proposto prevede:

1. il pagamento del compenso dell'OCC come segue:
 - secondo acconto, spettante per l'attività istruttoria e per il rilascio della relazione ex art. 269, comma 2, d.lgs. 14/2019, da corrisondersi per euro 500,00 solidalmente dal sig. Imperato e dalla sig.ra Tramontano;
 - saldo del compenso pari ad euro 5.532,00, da versarsi nella fase post omologa in prededuzione che dovrà essere corrisposto in 7 rate mensili iniziali e di cui si provvederà all'accantonamento nei limiti stabiliti dal Giudice;
2. il pagamento del creditore ipotecario Olympia Spv srl in 116 rate mensili per la somma di euro 71.013,85 comprensivo degli interessi a partire da gennaio 2025;
3. il pagamento dell'AGENZIA RISCOSSIONE (Imperato Gennaro) in 116 rate mensili per la somma di euro 2.414,79 comprensiva degli interessi a partire da gennaio 2025;
4. il pagamento di SIGLA srl in 116 rate mensili per la somma di euro 11.888,93 (10.113,93 + 1.775,00) a partire da gennaio 2025;
5. il pagamento dell'AGENZIA RISCOSSIONE (Tramontano Amalia) da parte della figlia ████████████████████ per l'importo di euro 300,00 con ulteriore garanzia di ████████████████████ ████████████████████ di cui si allegano le buste paga (all.m).

Inoltre viene prospettata anche una ulteriore ipotesi subordinata alla corresponsione da parte del Fondo Cometa (all. 1) dell'importo di euro 20.000,00 già richiesto. In tal caso verrà corrisposto in un'unica soluzione l'importo di euro 20.000,00 al creditore ipotecario Olympia Spv srl e la parte residua in 76 rate mensili a partire da gennaio 2025 come da prospetto che segue:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	TOTALE
OCC ODCEC di Nola	4.800,00	732,90							
Olympia SPV S.r.l.		7.922,30	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.410,77	2.310,00	47.243,07
AdER		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	389,23		2.389,23
Sigla S.r.l.		544,80	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	569,00	10.113,80
		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	2.879,00	59.746,10

Nola, 25-6-2024

Florinda Aliperta

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 79-1/2024

Il giudice designato,

letto il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da IMPARATO Gennaro, nato a Napoli il 14.06.1972, CF MPRGNR72H14F839W, e TRAMONTANO Amalia, nata a Napoli il 9.04.1977, CF TRMMLA77D49F839N, depositato il 2.05.2024;

letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dott.ssa Florinda ALIPERTA;

lette le integrazioni depositate il 26 giugno 2024,

ritenuta la necessità di concedere un ulteriore termine al debitore e al gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- occorre distinguere, relativamente al credito di ADER, tra la quota chirografaria e la quota privilegiata, rispettando, quanto alla quota chirografaria, il principio della *par condicio creditorum*, con la previsione, in relazione al credito nei confronti del sig. Imparato, della stessa percentuale di soddisfacimento degli altri creditori chirografari (nel caso di specie di SIGLA Srl);
- è necessario depositare tre prospetti con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore (compresi i prededucibili) mese per mese per i 10 anni di durata del piano, di cui uno relativo ai debiti esclusivi del debitore, uno relativo ai debiti esclusivi della debitrice, uno relativo ai debiti comuni;

Visti gli artt. 65 e ss. c.c.i.,

CONCEDE

termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per apportare le integrazioni alla proposta e/o alla relazione dell'OCC.

Si comunichi.

Nola, li 15/07/2024

il giudice
Dr. Gennaro BEATRICE

TRIBUNALE DI NOLA

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

INTEGRAZIONE DELLA

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dai signori

IMPARATO GENNARO

E

TRAMONTANO AMALIA

La sottoscritta, dott.ssa Florinda Aliperta, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circostrizione del Tribunale di Nola al n.232/A, con studio in Somma Vesuviana alla via Cavone n.4,

premessi che

- i sigg. **Imparato Gennaro**, nato a Napoli (NA) il 14/06/1972 (C.F.: MPRGNR72H14F839W) e **Tramontano Amalia** nata a Napoli (NA) il 09/04/1977 (C.F.: TRMMLA77D49F839N), entrambi domiciliati in Marigliano (NA) alla via Matrisciano n.42. (da ora anche semplicemente “debitori”), hanno depositato domanda all'Organismo di Composizione della Crisi di dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola per la nomina di un professionista abilitato ad esercitare la funzione di Gestore della crisi in funzione dell'apertura di una procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 66 s.s., CCII alla quale è stato assegnato il n. 1979 /2023 nel Registro degli Affari ex art. 9 d.m. n. 202/2014;
- con provvedimento del 5/10/2023 e del 29/1/2024 è stata indicata dall' O.C.C. da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII;
- il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da IMPARATO Gennaro, nato a Napoli il 14.06.1972, CF MPRGNR72H14F839W, e TRAMONTANO Amalia, nata a Napoli il 9.04.1977, CF TRMMLA77D49F839N è stata depositato il 2.05.2024;
- il Giudice, dott. G. Beatrice, con provvedimento del **24/05/223**, comunicato il 27/05/2024, ha ritenuto necessario che al ricorso venisse allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) l'atto di nomina del gestore della crisi;
 - b) le visure catastali per soggetto e ispezioni ipotecarie di tutti i componenti della famiglia (ivi compresi i ricorrenti);
 - c) gli estratti del conto corrente dei due debitori degli ultimi 5 anni;
 - d) i prospetti di paga di tutti coloro che percepiscono redditi da lavoro degli ultimi 6 mesi;
 - e) gli estratti contributivi di tutti i componenti del nucleo;
 - f) documentazione proveniente dall'INPS attestante l'eventuale percezione di sussidi (come l'assegno unico per i figli) da parte dei ricorrenti;
 - g) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (risultano depositate le certificazioni uniche del 2020, 2021 e 2022) ovvero la dichiarazione che non sono state presentate tali dichiarazioni dei redditi;
 - h) le precisazioni del credito effettuate dai creditori;
 - i) gli atti e i provvedimenti della procedura esecutiva, compresa la perizia di stima;
 - j) il contratto di mutuo, il contratto con cessione del quinto e i relativi allegati;

k) la comunicazione *ex art. 68 co. 4 c.c.i.* all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, e le eventuali risposte ricevute da tali uffici (si rinviene solo la risposta di Agenzia delle Entrate – Riscossione relativa al solo ambito di Napoli relativa alla posizione della signora Tramontano)

nonchè venisse precisato quanto segue:

1) i contratti che hanno contribuito a formare i debiti, compresi quelli modificativi e integrativi degli stessi, ovvero estintivi con assunzione di nuovi obblighi, allegando i relativi contratti ed eventuali piano di ammortamento e indicando le cause che li hanno determinati e il momento in cui i debitori hanno omesso di pagare le rate;

2) ammontare degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate dei debitori e del loro nucleo familiare.

Per quanto riguarda l'advisor, avv. Francesco Colucci, di cui si chiedeva di indicare il compenso richiesto, ed è stato precisato che lo stesso non ha chiesto alcuna liquidazione e pertanto non viene previsto nel piano.

Quindi a seguito delle richieste formulate dal Giudice in data **26/6/2024** è stata depositata l'ulteriore documentazione richiesta e al contempo i coniugi Imperato e Tramontano proponevano il seguente Piano per soddisfare i creditori:

IMPARATO + MASSA COMUNE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	TOTALE
OCC ODCEC di Nola	4.800,00	732,90									
Olympia SPV S.r.l.		8.817,76	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	8.131,69	5.274,26	71.013,85
AdER		268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	268,31	2.414,79
Sigla S.r.l.		513,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.113,93
		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	6.742,57	83.542,57

Per quanto riguarda Sigla Srl si precisa che all'importo sopra indicato va aggiunto l'importo che la società sta continuando ad incassare dalla data di precisazione del credito alla data di eventuale omologa del Piano.

TRAMONTANO

Non essendo Tramontano Amalia titolare di alcun reddito all'ADER saranno corrisposti euro 300 da parte della figlia [REDACTED] con la disponibilità acquisita a seguito della corresponsione del TFR per la chiusura del rapporto di lavoro, con ulteriore garanzia di [REDACTED] [REDACTED] di cui si allegano le buste paga (all.m).

A seguito della documentazione depositata e della proposta di Piano presentata dai coniugi Imparato e Tramontano il Giudice, dott. G. Beatrice, con provvedimento del **15/07/2024** ha ritenuto necessario concedere

”un ulteriore termine al debitore e al gestore della crisi per i seguenti chiarimenti e integrazioni:

- occorre distinguere, relativamente al credito di ADER, tra la quota chirografaria e la quota privilegiata, rispettando, quanto alla quota chirografaria, il principio della par condicio creditorum, con la previsione, in relazione al credito nei confronti del sig. Imparato, della stessa percentuale di soddisfacimento degli altri creditori chirografari (nel caso di specie di SIGLA Srl);

- è necessario depositare tre prospetti con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore (compresi i prededucibili) mese per mese per i 10 anni di durata del piano, di cui uno relativo ai debiti esclusivi del debitore, uno relativo ai debiti esclusivi della debitrice, uno relativo ai debiti comuni”.

Pertanto si procede ad effettuare le integrazioni come sopra indicate:

- 1) *occorre distinguere, relativamente al credito di ADER, tra la quota chirografaria e la quota privilegiata, rispettando, quanto alla quota chirografaria, il principio della par condicio creditorum, con la previsione, in relazione al credito nei confronti del sig. Imparato, della stessa percentuale di soddisfacimento degli altri creditori chirografari (nel caso di specie di SIGLA Srl)*

Il credito dell’**Agenzia Riscossione** nei confronti di Imparato Gennaro dell’importo di euro 2.189,77 risulta così composto:

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120160067271301000	COMUNE DI GIUGLIANO – POLIZIA URBANA	22/09/2016	1.086,88
NAPOLI	07120170020613075000	COMUNE DI NAPOLI – POLIZIA URBANA	03/11/2017	324,67
NAPOLI	07120190137979546000	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MARANO	16/04/2022	32,38
NAPOLI	07120220066710961000	COMUNE DI MARIGLIANO - DIPA RTIMENTO TRIBUTI	25/07/2022	745,84

Di cui i seguenti crediti sono da considerarsi in **privilegio** e con una percentuale di soddisfazione pari al 100%

Ambito	N°documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120190137979546000	UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MARANO	16/04/2022	32,38
NAPOLI	07120220066710961000	COMUNE DI MARIGLIANO - DIPA RTIMENTO TRIBUTI	25/07/2022	745,84

I seguenti crediti sono da considerarsi in chirografo e quindi con una percentuale di soddisfazione del 43,49% così come previsto per il creditore Sigla Srl e pertanto saranno soddisfatti per un importo di euro 606,00.

Ambito	N° documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120160067271301000	COMUNE DI GIUGLIANO – POLIZIA URBANA	22/09/2016	1.086,88
NAPOLI	07120170020613075000	COMUNE DI NAPOLI – POLIZIA URBANA	03/11/2017	324,67

2) *è necessario depositare tre prospetti con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore (compresi i prededucibili) mese per mese per i 10 anni di durata del piano, di cui uno relativo ai debiti esclusivi del debitore, uno relativo ai debiti esclusivi della debitrice, uno relativo ai debiti comuni”.*

Si procede, così come richiesto, a suddividere il Piano presentato in tre prospetti (uno relativo ai debiti esclusivi del debitore, uno relativo ai debiti esclusivi della debitrice, uno relativo ai debiti comuni) con la precisa indicazione dei singoli importi da versare a ciascun creditore (compresi i prededucibili) mese per mese per i 10 anni di durata del piano

a) debiti comuni

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
OCC ODCEC di Nola	4.000,00	1.532,90									5.532,90
Olympia SPV S.r.l.		7.467,10	7.920,00	7.920,00	8.275,73	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	5.831,02	71.013,85

		OCC ODCEC di Nola	Olympia SPV S.r.l.
anno 2024	agosto	800	
	settembre	800	
	ottobre	800	
	novembre	800	
	dicembre	800	
		4000	
anno 2025	gennaio	800	
	febbraio	732,9	67,1
	marzo		740
	aprile		740
	maggio		740
	giugno		740
	luglio		740

	agosto		740
	settembre		740
	ottobre		740
	novembre		740
	dicembre		740
		1.532,90	7.467,10
anno 2026	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		660
	giugno		660
	luglio		660
	agosto		660
	settembre		660
	ottobre		660
	novembre		660
	dicembre		660
			7.920,00
anno 2027	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		660
	giugno		660
	luglio		660
	agosto		660
	settembre		660
	ottobre		660
	novembre		660
	dicembre		660
			7.920,00
anno 2028	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		689
	giugno		689
	luglio		689
	agosto		689
	settembre		689
	ottobre		689
	novembre		689
	dicembre		812,73
			8.275,73

anno 2029	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		700,00
	dicembre		700,00
			8.400,00
anno 2030	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		700,00
	dicembre		700,00
			8.400,00
anno 2031	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		700,00
	dicembre		700,00
			8.400,00
anno 2032	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00

	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		700,00
	dicembre		700,00
			8.400,00
anno 2033	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		231,00

b) *debiti esclusivi di Imparato Gennaro*

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
AdER		300,00	480,00	480,00	124,27						1.384,27
Sigla S.r.l.		300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.900,00

Si specifica che relativamente al credito dell'ADER l'importo di euro 1.384,27 risulta composto da euro 778,22 in privilegio ed euro 606,25 in chirografo (pari al 43,49% del credito precisato pari ad euro 1.393,55). Inoltre si precisa che per quanto riguarda il credito di SIGLA SRL sono state sottratte dall'importo assegnato le rate mensili che la società sta continuando ad incassare

		Sigla S.r.l.	AdER
anno 2024	agosto		
	settembre		
	ottobre		
	novembre		
	dicembre		
anno 2025	gennaio		
	febbraio		
	marzo	30	30
	aprile	30	30
	maggio	30	30
	giugno	30	30
	luglio	30	30
	agosto	30	30

	settembre	30	30
	ottobre	30	30
	novembre	30	30
	dicembre	30	30
		300,00	300,00
anno 2026	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	40
	maggio	100	40
	giugno	100	40
	luglio	100	40
	agosto	100	40
	settembre	100	40
	ottobre	100	40
	novembre	100	40
	dicembre	100	40
		1.200,00	480,00
anno 2027	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	40
	maggio	100	40
	giugno	100	40
	luglio	100	40
	agosto	100	40
	settembre	100	40
	ottobre	100	40
	novembre	100	40
	dicembre	100	40
		1.200,00	480,00
anno 2028	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	4,27
	maggio	100	
	giugno	100	
	luglio	100	
	agosto	100	
	settembre	100	
	ottobre	100	
	novembre	100	
	dicembre	100	
		1.200,00	124,27
anno 2029	gennaio	100,00	

	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	100,00	
	dicembre	100,00	
		1.200,00	
anno 2030	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	100,00	
	dicembre	100,00	
		1.200,00	
anno 2031	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	100,00	
	dicembre	100,00	
		1.200,00	
anno 2032	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	

	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	100,00	
	dicembre	100,00	
		1.200,00	
anno 2033	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	400,00	

c) debiti esclusivi di Tramontano Amalia

Pagamento di euro 300 all' ADER non essendo Tramontano Amalia titolare di alcun reddito.

Per tale pagamento provvederà la figlia [REDACTED] con la disponibilità acquisita a seguito della corresponsione del TFR per la chiusura del rapporto di lavoro.

Ambito	N° documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120140442604977000	UFFICIO DELLE DOGANE – NAPOLI 2	15/06/2015	300,00

Anche in questa sede viene prospettata l'ulteriore ipotesi subordinata alla corresponsione da parte del Fondo Cometa dell'importo di euro 20.000,00 già richiesto. In tal caso verrà corrisposto in un'unica soluzione l'importo di euro 20.000,00 al creditore ipotecario Olympia Spv srl e la parte residua verrà corrisposta in rate mensili come da prospetti che seguono:

a) debiti comuni

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	TOTALE
OCC ODCEC di Nola	4.000,00	1.532,90						5.532,90
Olympia SPV S.r.l.		7.467,10	7.920,00	7.920,00	8.275,73	8.400,00	7.260,24	47.243,07

		OCC ODCEC di Nola	Olympia SPV S.r.l.
anno 2024	agosto	800	
	settembre	800	
	ottobre	800	
	novembre	800	
	dicembre	800	
		4000	

anno 2025	gennaio	800	
	febbraio	732,9	67,1
	marzo		740
	aprile		740
	maggio		740
	giugno		740
	luglio		740
	agosto		740
	settembre		740
	ottobre		740
	novembre		740
	dicembre		740
		1.532,90	7.467,10
anno 2026	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		660
	giugno		660
	luglio		660
	agosto		660
	settembre		660
	ottobre		660
	novembre		660
	dicembre		660
			7.920,00
anno 2027	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		660
	giugno		660
	luglio		660
	agosto		660
	settembre		660
	ottobre		660
	novembre		660
	dicembre		660
			7.920,00
anno 2028	gennaio		660
	febbraio		660
	marzo		660
	aprile		660
	maggio		689
	giugno		689

	luglio		689
	agosto		689
	settembre		689
	ottobre		689
	novembre		689
	dicembre		812,73
			8.275,73
anno 2029	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		700,00
	dicembre		700,00
			8.400,00
anno 2030	gennaio		700,00
	febbraio		700,00
	marzo		700,00
	aprile		700,00
	maggio		700,00
	giugno		700,00
	luglio		700,00
	agosto		700,00
	settembre		700,00
	ottobre		700,00
	novembre		260,24
	dicembre		
			7.260,24

b) debiti esclusivi di Imparato Gennaro

Si specifica che relativamente al credito dell'ADER l'importo di euro 1.384,27 risulta composto da euro 778,22 in privilegio ed euro 606,25 in chirografo (pari al 43,49% del credito precisato pari ad euro 1.393,55). Inoltre, si precisa che per quanto riguarda il credito di SIGLA SRL sono state sottratte dall'importo assegnato le rate mensili che la società sta continuando ad incassare

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	TOTALE
AdER		300,00	480,00	480,00	124,27				1.384,27
Sigla S.r.l.		300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.339,76	2.460,24	9.900,00

		Sigla S.r.l.	AdER
anno 2024	agosto		
	settembre		
	ottobre		
	novembre		
	dicembre		
anno 2025	gennaio		
	febbraio		
	marzo	30	30
	aprile	30	30
	maggio	30	30
	giugno	30	30
	luglio	30	30
	agosto	30	30
	settembre	30	30
	ottobre	30	30
	novembre	30	30
	dicembre	30	30
		300,00	300,00
anno 2026	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	40
	maggio	100	40
	giugno	100	40
	luglio	100	40
	agosto	100	40
	settembre	100	40
	ottobre	100	40
	novembre	100	40
	dicembre	100	40
		1.200,00	480,00
anno 2027	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	40
	maggio	100	40
	giugno	100	40
	luglio	100	40
	agosto	100	40
	settembre	100	40
	ottobre	100	40
	novembre	100	40
	dicembre	100	40

		1.200,00	480,00
anno 2028	gennaio	100	40
	febbraio	100	40
	marzo	100	40
	aprile	100	4,27
	maggio	100	
	giugno	100	
	luglio	100	
	agosto	100	
	settembre	100	
	ottobre	100	
	novembre	100	
	dicembre	100	
		1.200,00	124,27
anno 2029	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	100,00	
	dicembre	100,00	
		1.200,00	
anno 2030	gennaio	100,00	
	febbraio	100,00	
	marzo	100,00	
	aprile	100,00	
	maggio	100,00	
	giugno	100,00	
	luglio	100,00	
	agosto	100,00	
	settembre	100,00	
	ottobre	100,00	
	novembre	539,76	
	dicembre	800,00	
		2.339,76	
anno 2031	gennaio	800,00	
	febbraio	800,00	
	marzo	800,00	
	aprile	60,24	
		2.460,24	

c) debiti esclusivi di Tramontano Amalia

Pagamento di euro 300 all' ADER non essendo Tramontano Amalia titolare di alcun reddito.

Per tale pagamento provvederà la figlia [REDACTED] con la disponibilità acquisita a seguito della corresponsione del TFR per la chiusura del rapporto di lavoro.

Ambito	N° documento	Ente Creditore	Data notifica	Da Pagare
NAPOLI	07120140442604977000	UFFICIO DELLE DOGANE – NAPOLI 2	15/06/2015	300,00

Nola, 24/7/2024

Il Gestore
dott.ssa Florinda Aliperta

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE RG 79-1/2024

Il giudice designato,

letto il ricorso contenente la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata da IMPARATO Gennaro, nato a Napoli il 14.06.1972, CF MPRGNR72H14F839W, e TRAMONTANO Amalia, nata a Napoli il 9.04.1977, CF TRMMLA77D49F839N, depositato il 2.05.2024;

letta la relazione particolareggiata a firma del gestore della crisi dott.ssa Florinda ALIPERTA;

lette le integrazioni depositate il 26 giugno 2024, in parziale adempimento al decreto del 24 maggio 2024;

lette le integrazioni depositate il 24 luglio 2024, in adempimento al decreto del 15 luglio 2024;

rilevato che al piano risulta allegata la documentazione prevista dall'art. 67, nonché la relazione redatta dall'OCC, avente i contenuti di cui all'art. 68 CCII;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

verificata l'assenza di condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 CCII e l'assenza, allo stato degli atti, di atti in frode ai creditori;

dato atto che i ricorrenti hanno fatto istanza *ex art 70 comma 4*;

ritenuto che la prosecuzione della procedura esecutiva in corso (RGE 108/2023 del Tribunale di Nola) possa pregiudicare la fattibilità del piano, il quale non prevede la liquidazione dei beni immobili oggetto di tale procedura;

ritenuta, allo stato, l'ammissibilità della proposta e del piano;

visti gli artt. 67,68,69,70 CCI;

DISPONE

Che la proposta di piano depositata il 2 maggio 2024 (all. 17), la relazione particolareggiata depositata il 2 maggio 2024, il decreto del 24 maggio 2024, l'integrazione alla relazione particolareggiata depositata il 26 giugno 2024, il decreto del 15 luglio 2024, la seconda integrazione alla relazione depositata il 24 luglio 2024 (all. 1), unitamente al presente decreto, siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale dedicata al sovraindebitamento ponendo a carico dell'OCC l'obbligo di deposito presso la cancelleria di una copia di tali atti debitamente omissati dei dati sensibili dei debitori (solo i dati sensibili e non anche i dati anagrafici) nonché dei dati anagrafici dei minori e di soggetti diversi dai debitori e di ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute, con conseguente controllo da parte della cancelleria in ordine all'adempimento di detto obbligo da parte del gestore della crisi, con espressa autorizzazione a rifiutare il deposito dell'atto ove i dati indicati non siano opportunamente omissati e a richiedere le necessarie modifiche, prima che l'atto venga trasmesso al personale addetto ai fini della sua pubblicazione sul sito del Tribunale;

dispone che l'OCC comunichi entro trenta giorni a tutti i creditori la proposta di piano depositata il 2 maggio 2024 (all. 17), la relazione particolareggiata depositata il 2 maggio 2024, il decreto del 24 maggio 2024, l'integrazione alla relazione particolareggiata depositata il 26 giugno 2024, il decreto del 15 luglio 2024, la seconda integrazione alla relazione depositata il 24 luglio 2024 (all. 1), unitamente al presente decreto, con espresso avvertimento a detti creditori che ove non provvedano a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria e che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC indicato nella comunicazione;

onera l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, sentito il debitore, di riferire al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e di proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone la sospensione della procedura esecutiva pendente davanti al Tribunale di Nola RGE N. 108/2023;

dispone che fino alla conclusione del procedimento non possano essere intraprese azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

non sospende allo stato le trattenute sullo stipendio, in quanto tali trattenute allo stato non sono idonee a pregiudicare la fattibilità del piano, fermo restando che in caso di omologazione esse saranno sospese per consentire al debitore di adempiere al piano;

fa divieto al debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione senza previa autorizzazione del giudice;

manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte istante.

Nola, li 25.07.2024

Il giudice

Dr. Gennaro BEATRICE